



***Norme transitorie sintetiche per le
attribuzioni delle competenze e per il
funzionamento degli organi amministrativi
nelle more della redazione e adozione del
nuovo statuto dell'Università Agraria di Tolfa***

Art.1– Organi dell’Ente

Gli organi dell’Ente sono:

- 1) l’Assemblea degli Utenti con diritto al voto – d’ora in poi Assemblea
- 2) la Delegazione dell’Assemblea degli Utenti - d’ora in poi Delegazione
- 3) il Comitato di Amministrazione - d’ora in poi C.d.A.
- 4) il Presidente
- 5) il Vice Presidente
- 6) il Collegio dei Probiviri

Art. 2 - Assemblea degli Utenti

L’Assemblea è composta da tutti i cittadini italiani iscritti nel registro della popolazione del Comune di Tolfa che abbiano residenza e stabile dimora nello stesso Comune da almeno 5 anni e i cittadini italiani residenti alla nascita nel comune di Tolfa che si sono trasferiti e che sono tornati a risiedere stabilmente nello stesso, che alla data delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età.

La funzione dell’Assemblea è quella di eleggere, in via rappresentativa e democratica, i membri della Delegazione.

Può avere anche funzione consultiva, su richiesta e convocazione della Delegazione, per argomenti di preminente interesse collettivo.

Art. 3 - Delegazione dell’Assemblea degli Utenti

La Delegazione è l’organo rappresentativo dell’Assemblea, composta da un numero di membri, denominati Delegati, pari a 15 (quindici).

Nella prima riunione, convocata dal Presidente del C.d.A. uscente entro 10 giorni dalla comunicazione agli eletti della proclamazione in via provvisoria, presieduta dal delegato anziano, vengono nominati, a scrutinio segreto, i membri del C.d.A. e a seguire il Presidente della Delegazione, tutti in seno alla Delegazione stessa.

Le riunioni della Delegazione sono pubbliche e sono convocate dal Presidente della Delegazione su propria iniziativa, su richiesta del C.d.A., su richiesta di un numero pari almeno al 20% dei Delegati o su richiesta scritta da parte degli Utenti suffragata dalle firme di almeno il 5% di Utenti stessi; e comunque almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.

La convocazione deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo elettronico.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso valide le riunioni della Delegazione alle quali siano presenti tutti i Delegati in carica.

Le riunioni della Delegazione sono valide se in prima convocazione interviene almeno il 50% dei membri mentre in seconda convocazione, che è stabilita almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Le delibere della Delegazione sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente della Delegazione. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il voto dei Delegati è espresso a scrutinio palese, o segreto se richiesto da almeno un terzo dei partecipanti, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 21 c.c. nelle deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di questo, il rendiconto consuntivo ed in quelle che riguardano proprie responsabilità, i Delegati che ricoprono anche l'incarico di Consigliere di Amministrazione, non hanno diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 21 c.c. per approvare o modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Delegati in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Delegazione può dotarsi di un proprio Regolamento per normare il proprio funzionamento nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I Delegati decadono quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a- Per decesso;
- b- Per trasferimento della residenza fuori dal Comune di Tolfa.;
- c- Per i motivi e con il procedimento di cui alle norme vigenti;
- d- Per non aver partecipato, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive ai lavori della Delegazione;
- e- Per dimissioni volontarie

Ricorrendo una delle suddette condizioni la Delegazione, con proprio atto, provvede alla sostituzione dei decaduti con i primi candidati non eletti.

Alle adunanze della Delegazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Amministrativo (in seguito D.A.) per redigere il verbale di seduta e il Direttore Tecnico (in seguito D.T.), qualora venga richiesta la sua presenza da uno qualsiasi dei componenti la Delegazione. Sia il D.A. che il D.T. possono intervenire nei dibattimenti relativi all'o.d.g. esclusivamente se interpellati da uno qualsiasi dei delegati.

Le deliberazioni della Delegazione sono numerate in ordine progressivo annuale e sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli Utenti, ogni deliberazione adottata dalla Delegazione viene pubblicata sul sito web dell'Ente.

Le deliberazioni della Delegazione possono essere impugnate d'innanzi al Collegio dei Probiviri in prima istanza e, nel caso, presso il Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

Art.4 - Competenze della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti

Le competenze e le funzioni spettanti alla Delegazione sono qui di seguito elencate:

- 1- È dotata di capacità di auto normazione, ai sensi dell'art. 1 c.1 lettera "b" della L.168/2017.
- 2- Esercita le competenze attribuite all'Ente dall'art. 3 c.1 lettera "b" punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
- 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- 4- Nomina i componenti del C.d.A.
- 5- Elege il collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli Utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell'Ente.
- 6- Redige e approva lo Statuto e le sue modifiche;
- 7- Approva tutti i regolamenti interni dell'Ente ed in particolare:
 - per l'amministrazione del patrimonio;
 - per l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
 - per la contabilità;
 - per le sanzioni in violazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- 8- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il rendiconto consuntivo. In caso d'urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Cda che deve darne comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea che provvede alla ratifica;
- 9- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art. 39 del R.D. n.332/1928.
- 10- Nomina il revisore dei conti scegliendolo tra i componenti l'Assemblea o esterno alla stessa purché sia in possesso di specifica competenza in materia contabile e amministrativa;

Art. 5 - Il Collegio dei Probiviri

I Probiviri (o *Probi viri*) sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dalla Delegazione entro la seconda riunione dall'elezione della stessa.

Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione nelle liste elettorali dell'Università Agraria di Tolfa di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari, non sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dalle normative vigenti, non sia moroso nei confronti dell'Ente e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica fino alla fine del mandato della Delegazione e si compone di tre membri che eleggeranno al loro interno il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Comitato di Amministrazione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti la Delegazione, il C.d.A. e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente alla Delegazione.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio alla Delegazione e/o al Comitato di Amministrazione che adotteranno gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni della Delegazione senza diritto di voto e interviene solo se interpellato da uno qualsiasi dei Delegati.

Art. 6 – Il Comitato di Amministrazione (C.d.A.)

Il Comitato di Amministrazione viene eletto a scrutinio segreto dalla Delegazione tra i propri membri nella prima seduta, tramite l'espressione fino ad un massimo di n. 5 preferenze.

Il C.d.A. provvede al suo interno all'elezione del Presidente e del Vice Presidente entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro elezione da parte della Delegazione. Il giorno successivo alla comunicazione della nomina di Presidente e Vice Presidente, il nuovo C.d.A. subentra in toto alla gestione dell'Ente.

Il vice Presidente, in caso di impedimento del presidente, assume tutte le funzioni a quest'ultimo delegate.

Il C.d.A. è composto da 5 consiglieri e resta in carica fino alla fine del mandato della Delegazione; esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione del patrimonio e dei diritti della comunità degli Utenti di Tolfa a norma delle presenti regole transitorie, nelle

more dell'adozione del futuro statuto, e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

In caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere, la sostituzione deve avvenire a cura della Delegazione nel più breve tempo possibile. Nel caso la sostituzione di cui al punto precedente riguardi il Presidente del C.d.A., le funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vice Presidente.

Il C.d.A. uscente resta in carica anche dopo le elezioni della Delegazione, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli urgenti e indifferibili, sino alla costituzione formale del nuovo C.d.A..

Art. 7 – Competenze del Comitato di Amministrazione

Il Comitato di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Ente ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatto salvo quanto di competenza della Delegazione.

Al C.d.A. spettano in particolare le seguenti competenze:

1. L'elaborazione ed approvazione degli indirizzi programmatici annuali, l'attuazione degli stessi e l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli Utenti;
2. Redazione ed approvazione della pianta organica del personale e del loro stato giuridico;
3. Provvede alla gestione, al piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli Utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.
4. Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli Utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi
5. Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, punto 1, l. 97/1994, in combinato disposto con l'art. 3 della legge 168/2017.
6. Dispone gli indirizzi programmatici da fornire al Direttore Amministrativo per l'elaborazione dei bilanci preventivi e ne cura l'approvazione da parte della Delegazione; elabora le relazioni illustrative che accompagnano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi da presentare alla Delegazione
7. Dispone gli indirizzi programmatici da fornire al Direttore Tecnico per l'elaborazione dei piani colturali e gestionali; elabora le relazioni illustrative che accompagnano i piani colturali e gestionali da presentare alla Delegazione;

8. Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne dà comunicazione alla Delegazione nella prima seduta utile per la ratifica;
9. Nomina e revoca il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico dell'Ente;
10. Può richiedere la convocazione della Delegazione;
11. Delibera sulle legittimazioni ai sensi dell'art. 9 della L.1766/1927, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, sull'accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e l'amministrazione ordinaria dell'Ente.
12. Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfacimento dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.
13. Istituisce le commissioni di lavoro, ne stabilisce gli obiettivi, ne cura la composizione avvalendosi dei componenti del CDA, della Delegazione, e in casi di particolare specializzazione di componenti esterni.

Art. 8 - Funzionamento del Comitato di Amministrazione

Il Comitato si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché nel Comune di Tolfa, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 consiglieri di Amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo elettronico.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno 2 (due) giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il C.d.A. è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; non sono ritenute valide le deliberazioni del C.d.A. licenziate in assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente;

I testi delle deliberazioni così come predisposti nelle varie commissioni o derivanti da proposte dei singoli Consiglieri devono essere depositati presso l'Ente e messi a disposizione dei Consiglieri almeno 48h prima del Consiglio. I Consiglieri che vogliano

proporre emendamenti ai testi depositati ne hanno facoltà entro le 24h prima del Consiglio. Proposte di deliberazione e relativi emendamenti saranno votati a maggioranza dal Consiglio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Alle adunanze del C.d.A. partecipano il Direttore Amministrativo per redigere il verbale di seduta e il Direttore Tecnico, qualora venga richiesta la sua presenza da uno qualsiasi dei componenti il C.d.A., per fornire chiarimenti al C.d.A. stesso sugli argomenti oggetto delle proprie competenze.

Le deliberazioni del C.d.A. sono numerate in ordine progressivo annuale e sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli Utenti, ogni deliberazione adottata dal C.d.A. viene pubblicata sul sito web dell'Ente.

Le deliberazioni del C.d.A. possono essere impugnate d'innanzi al Collegio dei Probiviri in prima istanza e, nel caso, presso il Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

I Consiglieri cessano dalla carica per:

- a- Dimissioni volontarie;
- b- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- c- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dalle normative vigenti;
- d- Per decesso o impossibilità personali sopraggiunte;

In tale caso il C.d.A. ne prende atto in una apposita riunione e dà comunicazione al Presidente della Delegazione. Quest'ultimo convoca la riunione dei delegati per gli atti inerenti e conseguenti.

Art. 9 – Il Presidente del C.d.A. dell'Ente

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente vengono eletti dal C.d.A. tra i suoi membri, entro 10 giorni dall'avvenuta nomina del nuovo Comitato.

Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Ente nonché quella nei rapporti esterni con gli enti pubblici e privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il C.d.A., sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti;

Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare il Direttore Amministrativo, il Direttore Tecnico e/o dipendenti e collaboratori dell'Ente.

Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati;

Propone al C.d.A. la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico.

Sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della comunità degli Utenti nei procedimenti giudiziari ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto;

Il Presidente cessa dalla carica per:

- e- Dimissioni volontarie;
- f- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il C.d.A.;
- g- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- h- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dalle normative vigenti;
- i- Per decesso o impossibilità personali sopraggiunte.

In caso di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente che dà immediata comunicazione al Presidente della Delegazione per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

***APPROVATO NELLA SEDUTA DELLA DELEGAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI DEL 28 GIUGNO 2019***

I DELEGATI:

BORGHINI ROBERTO

CECCARELLI FILIPPO

CIAMBELLA ITALO

FINORI VALERIO

GALIMBERTI GIULIO

GUIDONI DOMENICO

MARIANI VALENTINA

MORREALE FLAVIO

PESONI RITA

PICCININI ALESSANDRO

PROSPERI ROBERTINO

RICOTTA GIUSEPPE

SPANO' VINCENZO

VANNICOLA EGIDIO

VECCHIONI BRUNO
